



AMIA VERONA S.P.A.

Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale

Lotto 1 A)
Capitolato tecnico dell'assicurazione
INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI
COMPLEMENTARI

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2020
Scadenza ore 24.00 del 30/06/2023

DEFINIZIONI

Compagnia e/o Società

Impresa Assicuratrice.

Contraente

AMIA Verona SpA

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

Broker incaricato

Assiteca S.p.A., - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14; filiale di Verona Via Francia, 4 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Implosione

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Fabbricati

Le costruzioni edili (complete o in corso di costruzione) e tutte le opere murarie e di finitura compresi i fissi ed infissi, tettoie e pensiline annesse, le costruzioni edili relative agli impianti di processo, le opere fognarie e di urbanizzazione, le recinzioni ed i piazzali; esclusa: l'area.

Relativamente ai Fabbricati di Verona Via Matozze, 95/E "Cà del Bue" concessi in gestione alla società AMIA S.p.A dalla società proprietaria AGSM Verona S.p.A., la definizione di Fabbricati comprende anche gli impianti fissi (impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria).

Beni mobili - Contenuto

a) Macchinari e impianti

Tutto quanto (posto all'interno di fabbricati e/o all'aperto) costituisce arredamento, attrezzatura, impianti, macchinari, comprese tutte le opere edili accessorie, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti e pannelli fotovoltaici e solari, ascensori, montacarichi, scale mobili, apparecchiature elettroniche, ed ogni altro impianto od installazione fissa, quadri ed oggetti d'arte (con il massimo di Euro 5.000,00 per singolo oggetto), denaro e valori (con il massimo di Euro 20.000,00).

b) Scorte/merci

Rifiuti oggetto di selezione trattamento o lavorazione, parti di ricambio, carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, gomme, sacchi, prodotti chimici, reagenti e solventi in genere, materiale di laboratorio, cancelleria, vestiario e quant'altro non rientrante nella definizione Fabbricati e Macchinari.

c) Veicoli e biciclette

Veicoli e biciclette di terzi o dei prestatori di lavoro aziendali, esclusivamente quando si trovano ricoverati sottotetto dei fabbricati assicurati o nelle aree aziendali, anche all'aperto.

d) Altri beni mobili in genere

Quant'altro non menzionato nella definizione di "fabbricati", di proprietà o detenuto a qualsiasi titolo dal Contraente.

Relativamente ai Macchinari e Impianti di Verona Via Matozze, 95/E "Cà del Bue" concessi in gestione alla società AMIA S.p.A dalla società proprietaria AGSM Verona S.p.A., la definizione di Macchinari e Impianti non comprende gli impianti fissi (impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria).

Sono esclusi dalla copertura:

- **cassonetti, cestini e contenitori in genere per la raccolta dei rifiuti;**
- **macchine elettroniche d'ufficio se già assicurate con altre polizze;**
- **beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato. La presente esclusione non è operante nell'eventualità in cui:**
 - a. **l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata;**
 - b. **l'Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l'Assicurato;**
- **veicoli aziendali iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.**

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento del recesso, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.5 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.6 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

1.7 Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

1.8 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

1.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.12 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.13 Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

1.14 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del

rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

1.15 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

2.1 Descrizione del rischio attività esercitata

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, e per i quali l'Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili / Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso degli immobili è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura le strutture pressostatiche e simili.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportati su veicoli.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

L'attività esercitata è relativa alla gestione, l'esercizio e l'impianto dei servizi (svolti sia per il settore pubblico che per quello privato) relativi all'igiene urbana (ai sensi dell'art. 113 e seguenti del D.lgs 267/2000); è compresa la proprietà e/o la gestione di discarica, ecocentri, impianti vari per il trattamento dei rifiuti, impianti di estrazione e sfruttamento biogas, centri di raccolta e stoccaggio dei rifiuti anche pericolosi, depositi, autorimesse, officine, cabine di verniciatura, magazzini, servizi vari ed uffici.

Il tipo di attività dichiarata è puramente indicativo, ma è comunque sempre inerente alle attività di servizio pubblico effettuata sia per conto proprio che di Terzi, con ogni attività preliminare, complementare, collaterale, accessoria, non in contrasto con quanto previsto allo Statuto Sociale.

Esistono merci e sostanze infiammabili e/o speciali nei quantitativi necessari alle attività esercitate con l'avvertenza che i processi di lavorazione sono quelli che la tecnica insegna e/o consiglia di usare o comunque che il Contraente ritiene o riterrà di adottare.

2.2 Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio, anche se causati da ordigni esplosivi, implosione;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società risarcisce altresì:

- danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti causati anche da terzi alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro, entro il limite di Euro 500.000,00 per sinistro, con prestazione della garanzia a primo rischio assoluto; si intendono compresi anche i costi e le spese sostenute per la rimozione, deposito, ricollocamento e trasporto dei "beni mobili/contenuto" non danneggiati, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di sinistro indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di riparazione.

2.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

2.4 Cose di proprietà di terzi

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

2.5 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.6 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il "Servizio Competente" dell'Ente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali;
- e) predisporre un elenco dei danni subiti con il valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' concesso di poter proseguire nelle attività, senza dovere attendere le operazioni peritali e senza che questo possa pregiudicare alcun diritto al risarcimento dei danni.

2.7 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

2.8 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale ove ha sede il Contraente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo in eccesso a quanto previsto nella norma "onorari dei periti".

2.9 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto a quanto previsto alla norma "obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore delle cose medesime al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti;
- d) procedere alla stima comprese le spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e quant'altro previsto.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

2.10 Valore delle cose e determinazione del danno

Fabbricati e Beni Mobili/Contenuto (escluse Scorte/Merci, Valori, Oggetti d'arte, Veicoli)

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

1. In caso di distruzione:

- a) Per i "fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area.
- b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "beni mobili/contenuto (esclusi valori, oggetti d'arte, scorte e merci, veicoli)" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il

mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

2. In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati,

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
- 2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.
Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione;
- 5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata.

Scorte e merci

Il risarcimento verrà effettuato in base al valore di acquisto al momento del sinistro.

Valori

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

- Per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.
- Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.
- Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata.
- Per i valori non specificati ai precedenti punti, in base al loro valore nominale.

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

1. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

2. L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Oggetti d'arte

Il risarcimento verrà effettuato in base all'equo valore commerciale al momento del sinistro, nei limiti di risarcimento eventualmente specificati.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di danno parziale verrà risarcito il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati, comprensivo dell'eventuale deprezzamento a seguito del danno.

Veicoli/biciclette

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

2.11 Deroga alla proporzionale

Si conviene che nell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del c.c. non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, semprechè questa si mantenga entro il limite del 15% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 15% risultasse superato, si applicherà allora il disposto del citato articolo del Codice Civile sull'eccedenza del predetto 15%.

2.12 Anticipo e pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino ad un massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, con il massimo Euro 2.500.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, purchè presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

3. NORME SPECIALI

3.1 Fabbricati in comproprietà o in condominio

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della porzione stessa in comproprietà o condominio comprende anche la quota relativa alle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

3.2 Assicurazione per conto

Nel caso in cui i fabbricati non siano di proprietà del Contraente, la presente assicurazione è stipulata per conto del proprietario.

3.3 Acqua condotta

La Società si obbliga ad indennizzare i danni causati agli enti assicurati da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento.

3.4 Macchinari in leasing

Sono escluse dalla garanzia le macchine e/o le attrezzature locate in leasing che al momento del sinistro siano già assicurate diversamente.

Nel caso che il capitale assicurato sia insufficiente o non siano prestate le garanzie complementari previste dalla presente polizza, l'assicurazione riguarderà solo la parte di garanzia insufficiente come capitali.

3.5 Bang sonico - Caduta velivoli in genere

La presente polizza comprende i danni materiali e diretti a seguito di:

- bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di velivoli in genere;
- caduta di velivoli in genere e/o loro parti, satelliti artificiali e meteoriti.

3.6 Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (autoveicoli esclusi) da urto veicoli in transito, non appartenenti al servizio dell'Assicurato.

La garanzia è prestata con franchigia di Euro 250,00.

3.7 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di terzisti, depositari, proprietari di immobili tenuti in locazione dall'Assicurato, Associazioni, Patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).

3.8 Beni presso terzi

Per gli enti di cui alla partita "beni mobili - contenuto", di proprietà del Contraente che si trovino presso terzi, per ogni singolo evento dannoso indennizzabile ai termini della presente polizza la Società risarcirà l'Assicurato fino al limite massimo Euro 300.000,00 senza applicazione della regola della proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

3.9 Onorari periti, architetti, ingegneri e consulenti

La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per sinistro.

- a) le spese e gli onorari di competenza del perito o dei periti che l'Assicurato avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato, a seguito di nomina del terzo perito;
- b) le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

3.10 Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce " fabbricati ", sono compresi i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

3.11 Precisazione sulle cose assicurate

Con la presente si intende assicurare e si assicura tutto quanto costituisce il complesso aziendale e quanto contribuisce direttamente ed indirettamente all'attività fatta eccezione per la sola area sulla quale sorgono i fabbricati e/o altre pertinenze, in caso di sinistro pertanto, tutto quanto deve ritenersi assicurato e qualora una determinata cosa e/o bene non trovassero precisa assegnazione in una delle partite di polizza, ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia e controversa, questi verranno attribuiti alla partita " contenuto ".

3.12 Compensazione fra partite

L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati che si riscontrassero al momento del sinistro su una o più partite viene riportata sull'insieme delle partite che sono invece insufficientemente assicurate e che pagano un tasso uguale o inferiore e ripartita proporzionalmente alle insufficienze riscontrate.

Questo trasferimento di eccedenza è ammesso solo tra partite che garantiscono enti di uno stesso stabilimento. E' in facoltà dell'assicurato effettuare detto trasferimento anche dalla partita riguardante "danni da interruzione d'esercizio" rinunciando ovviamente - in proporzione - all'eventuale risarcimento di questa derivantigli.

3.13 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene che in caso di sinistro, a parziale deroga delle norme relative alla valutazione e pagamento dell'indennizzo, sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se ai fini delle norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati, come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Si conviene pertanto tra le parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, limitatamente per ciascuna partita colpita da sinistro, non appena risultano espletate le modalità ad essa relative, senza le necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.

3.14 Modifica agli enti assicurati

E' in facoltà del Contraente di costruire, ampliare, abbattere e/o comunque modificare gli enti assicurati ed anche aggiungere nuovi corpi (che si intenderanno con il relativo contenuto compresi in garanzia).

3.15 Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del contratto di assicurazione non può essere

invocato dalla Società come motivo di non risarcimento di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

4. NORME AGGIUNTIVE

4.1 Autocombustione

La Società risponde dei danni materiali e diretti prodotti da fermentazione spontanea e/o autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate.

4.2 Ricerca guasto da acqua condotta

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

Resta convenuto che:

- il pagamento dell'indennizzo sulle partite tutte sarà effettuato previa detrazione di Euro 250,00;
- in nessun caso la Società risarcirà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo assicurativo pattuito per la presente estensione di garanzia una somma superiore a Euro 20.000,00.

4.3 Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire i danni subiti dalle cose assicurate da acqua piovana; sono tuttavia esclusi i danni:

- a seguito di acqua infiltratasi dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre, lucernari lasciati aperti e da gelo;
- causati da fuoriuscita di acqua da argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;
- a cose poste all'aperto, eccetto quelle ivi poste per loro naturale destinazione ed uso;
- i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie.

La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta per ciascun sinistro di Euro 500,00.

4.4 Fumo

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture.

4.5 Fenomeni elettrici ed elettronici

La Società risponde dei danni elettrici/elettronici ad apparecchi ed impianti elettrici/elettronici, causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici/elettronici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica, con esclusione dei danni a lampadine, valvole termoioniche, tubi catodici, resistenze elettriche scoperte nonché di quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi o impianti.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per ciascun sinistro, con franchigia di Euro 250,00.

4.6 Estensioni di garanzia

A) Si conviene di comprendere in garanzia i danni derivanti da:

- colpa grave dell'Assicurato/Contraente;
- scoppio alla macchina o all'impianto anche se l'evento è determinato da difetti di materiali, fermo il diritto della Società di rivalersi verso il fabbricante della macchina o dell'impianto;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi.

B) Si conviene di ritenere compresi alla partita "beni mobili - contenuto" le seguenti cose:

- 1) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- 2) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici in eccedenza a quanto eventualmente assicurato in polizza specifica;
- 3) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

L'indennizzo verrà corrisposto indipendentemente dal fatto che le cose distrutte o danneggiate siano riparate o ricostruite.

Si conviene che a dimostrazione del danno la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e/o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire o, in luogo dichiarazioni testimoniali.

4.7 Scioperi - Tumulti e sommosse - atti vandalici e dolosi -terrorismo e sabotaggio

La Società risponde:

- 1) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni causati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no del Contraente) che prendono parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Resta convenuto, ai fini della presente norma che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00;
- in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro somma superiore al 70% della somma assicurata.

4.8 Eventi atmosferici

La Società risponde:

- dei danni causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e forza del vento.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde dei corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;

- gelo;
- cedimenti o franamenti del terreno;
ancorchè verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- c) dei danni subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni in genere;
 - cose poste all'aperto, eccetto quelli ivi poste per destinazione ed uso;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 500,00;
- in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma assicurata.

4.9 Grandine

Fermo quanto disposto alla norma "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica
- pannelli ed impianti fotovoltaici e solari

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Agli effetti della presente garanzia integrativa:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo di Euro 500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore di Euro 100.000,00.

4.10 Sovraccarico da neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve.

Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 5.000,00;

- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 50% della somma assicurata.

4.11 Inondazioni - alluvioni - allagamenti

La Società, risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti.

Non sono compresi i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, frane, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio nonché trasudamento ed infiltrazioni, semprechè questi ultimi non siano direttamente conseguenti ad inondazioni, alluvioni ed allagamenti;
- a cose poste all'aperto, eccetto quelli ivi poste per loro naturale destinazione ed uso.

Ai fini della garanzia resta convenuto che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 5.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma assicurata.

4.12 Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoti;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto " singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all'1% del danno subito con il minimo di Euro 5.000,00 e col massimo di Euro 50.000,00;
- in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro una somma maggiore a 50% della somma assicurata.

4.13 Beni su automezzi

Si prende atto che i beni assicurati si intendono coperti anche quando sono posti su mezzi di trasporto di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi durante le operazioni di carico/scarico.

4.14 Danni indiretti - maggiori costi

In caso di danno ai "beni immobili" e/o ai "beni mobili / contenuto" per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;

- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 per ciascun sinistro.

4.15 Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese - quale civilmente responsabile - ai sensi di Legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.

4.16 Intasamento gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 500,00 per ciascun sinistro.

4.17 Rigurgito fognature

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da traboccamento o rigurgito di fognature.

La garanzia viene prestata con una franchigia di Euro 500,00 per ciascun sinistro.

4.18 Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti al sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia di Euro 500,00.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per ciascun sinistro.

4.19 Veicoli ricoverati

A parziale deroga di quanto diversamente previsto in polizza, l'assicurazione è estesa ai veicoli e alle biciclette di proprietà di terzi o dei prestatori di lavoro aziendali, esclusivamente quando si trovino ricoverati sottotetto dei fabbricati assicurati o nelle aree aziendali, anche all'aperto.

La presente estensione è operante ad esaurimento di ogni altra garanzia eventualmente prestata per i detti veicoli con altre polizze assicurative.

Ciò premesso, resta convenuto che la Società non sarà tenuta a indennizzare, in nessun caso, somma superiore al valore commerciale del veicolo/bicicletta al momento del sinistro.

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza incendio del patrimonio e rischi complementari n°

Contraente: AMIA Verona S.p.A.
P. IVA: 02737960233
Via B. Avesani, 31
37135 VERONA

durata del contratto: 3 anni, con
effetto dal: 30/06/2020
scadenza il: 30/06/2023
frazionamento: annuale

<i>Partite assicurate</i>	<i>Capitali assicurati</i>	<i>Tasso lordo promille</i>	<i>Premio lordo annuo</i>
1. Fabbricati	28.000.000,00		
2. Beni mobili – Contenuto (sia all'interno che all'esterno dei fabbricati)	23.200.000,00		
3. Ricorso Terzi	10.000.000,00		
TOTALE	61.200.000,00		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€.....
Imposte	€.....
TOTALE	€

La Società

Il Contraente